

# COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.)  
TRIENNIO 2021/2023

*Redatto in forma semplificata per enti con popolazione inferiore a 2.000 abitanti*

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del D.Lgs. 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento. Con il successivo decreto ministeriale del 18 Maggio 2018 è stato ulteriormente semplificato per i comuni sotto i 2.000 abitanti.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

L'art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, dispone: "6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020".

Inoltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato così differito:

- il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge 17/07/2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31/12/2020 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, GU n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31/03/2021;

## **SOMMARIO**

**1 – ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**

**2 – SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA**

**3 – L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**

**4 – IL RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

**5 – INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**A) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale;
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.

**B) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi – Art. 21 D.lgs 50/2016

**6 – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

**7 – ANALISI DI COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

**8 – IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**

**9 – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART.2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)**

**10 – PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

# 1 – Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

## Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta tutti i servizi fondamentali rimasti all'ente: Anagrafe e stato civile, Polizia Locale, Servizi Uff. Tecnico e manutentivi, Turismo cultura e Servizi Amministrativi, Servizi finanziari e tributi.

## Servizi gestiti in forma associata

Alcuni servizi nell'ambito delle funzioni fondamentali vengono svolti in convenzione (ex articolo 30 del TUEL)

- gestione associata delle funzioni sociali e dei servizi integrati mediante convenzione tra i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 San Benedetto del Tronto (Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell' Aso, Monteprandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto. Comune capofila: Comune di San Benedetto del Tronto);
- esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno (convenzione con tutti i comuni della provincia di Ascoli Piceno);

## Servizi affidati a organismi partecipati

- attivazione di strategie innovative per lo sviluppo del territorio attraverso il GAL Piceno, per la gestione dell'Iniziativa Comunitaria di sviluppo rurale "Leader";
- servizio idrico integrato affidato dall'A.T.O. regionale in via diretta alla Cicli Integrati Impianti Primari (Ciip) Spa, società *in house*, avente capitale sociale interamente pubblico.

## Servizi affidati a organismi partecipati

- 1) A.T.O. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO - Servizio di fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento raccolta, trattamento.
- 2) C.I.I.P CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - Gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera F) della L. 36/94, trasfuso nell'art. 141, comma 2, del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" – T.U. Ambiente (CFR art. 4 dello statuto societario). Raccolta, trattamento e fornitura acqua.

## Servizi affidati ad altri soggetti

Modalità di gestione del Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
Affidamento esterno SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Preparazione pasti ed erogazione del servizio presso la mensa scolastica con personale della Ditta affidataria	Soc. Coop. Soc. Opera di Urbino	Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Legislativo n. 50/2016
Affidamento esterno SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	Erogazione del servizio con personale e mezzi della Ditta affidataria	Società Senesi Offida srl	Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022	Affidamento con procedura negoziata art.36 comma 2 lett. b) Decreto legislativo 50/2016 (importo sotto soglia comunitaria)

Affidamento esterno SORVEGLIANZA SCUOLABUS	Prestazione dei servizi con personale della Ditta affidataria	Società Senesi Offida srl	Anno scolastico 2020/2021	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Legislativo n. 50/2016
Affidamento esterno PULIZIA UFFICI COMUNALI	Prestazione dei servizi con personale della Ditta affidataria	Soc. Coop. Soc. Opera di Urbino	31/08/2021	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Legislativo n. 50/2016
Affidamento esterno SERVIZI AMBIENTALI DI DERATTIZZAZION E E DISINFESTAZIONE	Prestazione del servizio con personale della ditta affidataria. Programmazione annuale degli interventi e a chiamata	Ditta OVERLAND di Moretti V. e Di Nicolò C. snc	31/12/2021	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Legislativo n. 50/2016
Affidamento esterno LAVORI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE TUMULAZIONE SALME NEL CIVICO CIMITERO	Prestazione del servizio con personale e attrezzature della ditta affidataria. Servizio a chiamata	Ditta MARCHE SERVICES SRLS	31/12/2021	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Legislativo n. 50/2016
Affidamento esterno SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	Prestazione del servizio con personale dell'Associazione affidataria. Servizio a chiamata	Associazione Provinciale Protezione Animali (A.P.P.A.) di Ascoli Piceno	31/12/2021	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Legislativo n. 50/2016
Affidamento esterno SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI)	Prestazione del servizio con personale e attrezzature della ditta affidataria	Picenambiente Spa	Subentro ATA rifiuti	Affidamento a mezzo di procedura di gara a doppio oggetto effettuata dal Comune capofila

#### Società partecipate e altre partecipazioni

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società di Capitali - Partecipazioni dirette:

Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma giuridica	Note
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) SPA (Società a controllo pubblico)	0,35%	Società per Azioni	Società totalmente pubblica con affidamento in House del servizio idrico integrato AATO 5
PICENAMBIENTE SPA (Società mista a partecipazione pubblica)	0,10%	Società per Azioni	Società mista di PPPI mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

PICENO SCARL	1,00%	Società consortile a responsabilità limitata	Selezione tramite bando Autorità di Gestione del PSR - REGIONE Marche
--------------	-------	--	---

Società di Capitali - Partecipazioni indirette (solo per il tramite delle società a controllo pubblico):

Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 2° livello	Forma giuridica	Note
HYDROVAVATT SPA (CIIP SPA società a controllo pubblico)	0,14%	Società per Azioni	La Società CIIP spa detiene il 40% del capitale sociale di € 2.000.000 (v.n.) nella Società HYDROWATT SpA

Altri enti strumentali:

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma giuridica	Modalità di partecipazione
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno	0,51%	Consorzio	Diretta
PICENO CONSIND	0,29%	Consorzio	Diretta

#### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

## 2 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 dell'anno precedente all'esercizio in corso € 233.845,42

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente all'esercizio in corso:

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 233.845,42  
 Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 163.577,81  
 Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 105.314,44

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente all'esercizio in corso:

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno precedente	/	/
anno precedente – 1	/	/
anno precedente – 2	/	/

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	451,84	361,68	268,94	10.752,21	9.888,60
entrate correnti rendiconto penultimo anno	811.773,90	863.483,72	1.086.194,23	855.617,82	845.317,82
% su entrate correnti	0,06%	0,04%	0,02%	1,26%	1,17%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
anno precedente	/
anno precedente – 1	/
anno precedente – 2	/

### 3 – L'organizzazione dell'Ente e del suo personale

#### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	A tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D – Pos. Ec. D4	1	1	0
Cat. D – Pos. Ec. D2	2	2	0
Cat. B3 – Pos. Ec. B6	1	1	0
Cat. B1 – Pos. Ec. B2	1	1	0
TOTALE	5	5	0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Dipendenti (31/12)	Spesa di personale (macroaggregato 101)	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
anno precedente es. in corso	5	<b>207.217,75</b>	26,58
anno precedente – 1	5	229.185,16	31,40
anno precedente – 2	5	204.782,64	28,05
anno precedente – 3	5	212.525,22	28,85

### 4 – Il rispetto delle regole di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

La legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha introdotto novità in materia di finanza pubblica.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) hanno sancito il definitivo superamento del pareggio

di bilancio, come sistema di regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali nell'ultimo ventennio.

In particolare, il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, sostituendo la precedente regola del pareggio di bilancio secondo cui gli enti dovevano conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'attestazione dell'equilibrio di bilancio viene prodotta con il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 1 agosto 2019.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Sono abrogate le norme che assegnavano spazi finanziari e prevedevano i relativi adempimenti, pur restando in vita l'art. 10 della legge 243/2012 che disciplina le intese tra gli enti.

In particolare sono stati aboliti i seguenti spazi finanziari:

- spazi finanziari assegnati nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- spazi finanziari richiedibili, nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali, dai comuni facenti parte di un'unione, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche;
- spazi finanziari richiedibili dai comuni, facenti parte di un'unione, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica;
- spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica richiedibili, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- spazi finanziari in favore degli enti colpiti dal sisma del 2016. (Per questi enti restano comunque fermi gli obblighi di certificazione con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018).

A decorrere dal 2019 la legge di bilancio prevede la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo obiettivo e vengono eliminati gli obblighi di comunicazione al MEF delle informazioni riguardanti il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio.

Con la circolare Rgs del 9 marzo 2020, n. 5 (G.U. Serie Generale n. 81 del 27 marzo 2020) sono arrivati i chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La Ragioneria ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

A rendiconto 2019 (ultimo rendiconto approvato), con finalità conoscitive, il Comune di Cossignano ha conseguito i seguenti risultati ai fini dei vincoli di finanza pubblica, come desumibili dai saldi W1 risultato di competenza e W2 equilibrio di bilancio:

W1 (Risultato di competenza): € 380.100,96

W2\* (equilibrio di bilancio): € 43.916,56

W3\* (equilibrio complessivo): € 29.837,97

## **5 – Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la

programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al sostanziale mantenimento dei livelli di entrata finora accertati. Nell'ambito delle Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa le voci di maggior rilevanza sono rappresentate dalla TARI (tassa sui rifiuti) e dalla nuova IMU, istituita dalla legge di Bilancio 2020, L. 27/12/2019 n. 160. Il legislatore con tale ultima disposizione ha abrogato le norme della IUC (imposta unica comunale), di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), il cui regime è stato confermato. Dal nuovo quadro normativo nasce l'unificazione dei tributi IMU e TASI a partire dal 2020. Infatti, la riscritta disciplina dell'IMU va ad incorporare anche alcuni presupposti della TASI, abolita allo scopo di semplificare il sistema tributario, ed ha modificato alcuni tratti della vecchia IMU. In particolare, l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre la disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Come specificato dal comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta. Per quanto attiene alle nuove disposizioni sulle aliquote IMU, le stesse vengono definite sommando le vigenti aliquote IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Quindi dal 1° gennaio 2020 le principali tipologie di entrate tributarie dell'Ente sono diventate:

- la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

L'ente ha intenzione di lasciare la pressione fiscale IMU invariata, prevedendo l'applicazione della nuova IMU nel triennio 2021/2023, con conferma delle aliquote della vecchia IMU del 2019 e TASI, stabilite con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15/03/2019, come anche deliberato nel 2020 (Deliberazione di Consiglio comunale – Commissario Prefettizio n. 3 del 30/06/2020):

	ALIQUOTE IMU (per cento)
Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (nr. 1 per ciascuna categoria C2 - C6 - C7)	0,50 % *
Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	0,86 %
Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5	0,96 %
Fabbricati classificati nelle categorie B	0,96 %
Fabbricati classificati nella categoria A10	0,96 %
Altri Fabbricati diversi dai precedenti	0,96 %
Aree fabbricabili	0,86 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,10%

\* detrazione di 200,00 euro

In riferimento alla T.a.r.i., si evidenzia che non costituisce leva tributaria propria in quanto i corrispettivi tariffari non possono finanziare spese diverse da quelle attinenti il ciclo dei rifiuti. Dal 2020, importanti novità legislative hanno coinvolto questo tributo. Con la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'ARERA compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, allo scopo di uniformare a livello nazionale i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti. A tale scopo il legislatore ha introdotto la previsione di cui al comma 527 delle Legge di bilancio 2018 con cui ha attribuito all'ARERA la funzione di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. Il nuovo metodo tariffario sui rifiuti fissa i limiti

delle tariffe, attribuendo ad ARERA il compito principale di determinare i costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Quindi nella determinazione dei costi da inserire nel PEF non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato dal metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi. L'ARERA con la Delibera n. 443/2019 ha stabilito i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti ovvero le componenti di costo legittimate ad entrare nel PEF ed i criteri alla base delle entrate tariffarie delle annualità 2020 e 2021. Ulteriori novità riguardano i soggetti che intervengono nella determinazione del PEF: il gestore rappresenta il soggetto che redige il piano, il quale sarà sottoposto all'autorità regionale e successivamente verificato da ARERA. In vigore di TARI tributo, come nel caso del Comune di Cossignano, il PEF va poi approvato dal Consiglio comunale, unitamente alle tariffe da applicare agli utenti. Queste ultime potranno essere incrementate fino al valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. L'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale – Commissario Prefettizio n. 1 del 30/06/2020 si è avvalso della facoltà di cui al comma 5, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (*i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*), confermando per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/03/2019 e rinviando l'approvazione del PEF 2020, redatto in applicazione del suddetto nuovo sistema di determinazione dei costi efficienti del servizio rifiuti delineato con la Delibera ARERA n. 443/2019, entro il 31/12/2020.

Successivamente, in data 27/12/2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19, è stato approvato il PEF 2020 così come validato dall'Ata di Ascoli Piceno che prevede il conguaglio sopra meglio definito da ripartire in 3 anni.

Pertanto, nel triennio 2021/2023 ai costi annuali del servizio rifiuti definiti nel PEF dovrà essere aggiunto il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF nel triennio 2021/2023 sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti. L'aliquota sarà confermata come del 2020 ed è stabilita al 7 per mille (Deliberazione del Consiglio comunale – Commissario Prefettizio n. 3 del 30/06/2020).

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non applicare l'imposta di soggiorno.

Le entrate extratributarie derivano dai servizi pubblici resi dal comune ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale rivolti a diverse fasce sociali e di età:

- mensa scolastica;
- lampade votive;
- colonie.

#### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per quanto riguarda le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione può contare su contributi regionali, sugli introiti derivanti dai permessi di costruire, su specifici contributi statali per investimenti destinati ad opere pubbliche e sulle risorse reperite accedendo ad appositi avvisi pubblici per il finanziamento di opere.

#### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Nel corso del periodo di bilancio non è, al momento, previsto il ricorso all'indebitamento.

## **B) SPESE**

## **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, garantendo comunque lo svolgimento delle funzioni fondamentali proprie dell'Ente. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di provvedere all'erogazione dei servizi necessari garantendo la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

## **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, gli artt. 89 e 91 T.U.E.L. e l'art. 6 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché, all'obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.

L'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, nel testo vigente prevede che "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita". Il Decreto ha mantenuto un contenuto praticamente identico a quello uscito l'11 dicembre 2019 dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tranne che per l'aggiornamento apportato dal Decreto Legge Milleproroghe con il mantenimento della prevista efficacia dal 20 aprile 2020.

Il nuovo sistema delineato in attuazione del Decreto-Legge 34/2019, art. 33, introduce modifiche sostanziali al calcolo della capacità assunzionali finora utilizzato. Da un metodo basato sul turnover, e cioè sulla sostituzione – parziale o integrale – del personale cessato, si passa a una valutazione complessiva dello stato di salute finanziario dell'Ente, e in particolare all'analisi di uno specifico parametro di virtuosità che consiste nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Sulla base del nuovo provvedimento i Comuni, in relazione al rapporto tra spesa del personale del 2018 e media delle entrate correnti del triennio 2016/2018 depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio 2018, saranno collocati in uno dei tre gruppi, che possono essere così definiti: enti virtuosi, enti intermedi, enti non virtuosi.

I comuni compresi nel gruppo degli enti virtuosi potranno incrementare la propria spesa del personale delle percentuali fissate dallo stesso provvedimento, a condizione che con tali aumenti rimangano sempre entro il tetto della virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Questi aumenti di spesa vanno in deroga al tetto della spesa del personale, cioè quella che negli enti già soggetti al patto di stabilità si è avuta mediamente nel triennio 2011/2013 e negli enti che non erano soggetti a tale vincolo si è registrata nel 2008. Vincolo che, quindi, continua a permanere.

I comuni compresi nella fascia intermedia potranno continuare ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma devono rispettare il vincolo per cui è loro impedito di superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti che hanno avuto nell'esercizio precedente.

I comuni che sono collocati nella fascia più alta dovranno rientrare nella soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti degli Enti della fascia cd intermedia entro il 2025. Le amministrazioni comunali inadempienti, a partire da tale anno, potranno effettuare assunzioni di personale nel tetto del 30% delle cessazioni dell'anno precedente. Al di là della sanzione prevista, che non è da considerare come particolarmente rigida, si deve comunque evidenziare che in queste amministrazioni la giunta deve deliberare un piano con il quale rispettare la previsione legislativa di riduzione del rapporto, piano che può incidere tanto sul versante della riduzione della spesa di personale attraverso in particolare l'utilizzazione parziale dei risparmi derivanti dalle cessazioni, quanto sul versante dell'aumento delle entrate correnti, quanto su quello della riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si deve segnalare che, per effetto della definizione dettata dal decreto, la spesa del personale deve essere calcolata senza le deroghe che sono previste dal comma 557 della legge n. 296/2006, cioè il metodo utilizzato per calcolare se l'ente ha o meno rispettato il tetto alla spesa del personale. Quindi, non si possono più mandare in deroga - solo per citare le voci di maggiore rilievo - i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, i costi per il personale della cd quota d'obbligo, le risorse che sono trasferite da altre PA per il personale (ad esempio i contributi per la stabilizzazione degli LSU), gli oneri per le assunzioni finanziate dalla Unione Europea e/o da privati, i costi del proprio personale comandato presso altre PA e/o in convenzione con altre PA anche se rimborsati dalle stesse (ivi comprese quindi le segretarie convenzionate), gli oneri per le assunzioni flessibili dei vigili finanziate dai proventi delle sanzioni per l'inosservanza del codice della strada, i diritti di rogito dei segretari, gli incentivi previsti da disposizioni di legge (tranne quelli per le funzioni tecniche). Vanno inclusi gli oneri riflessi, mentre non si deve includere l'Irap. Questa disposizione determina un rilevante aumento della spesa del personale rispetto al calcolo effettuato ordinariamente per verificare il rispetto del tetto della spesa 2011/2013 (o 2008 negli enti che non erano soggetti al patto di stabilità). La norma prevede la inclusione degli oneri derivanti dalle assunzioni ex articolo 110: evidentemente si è voluto così chiarire che queste risorse che, relativamente alle assunzioni effettuate sulla base del comma 1 - cioè per coprire posti vacanti in dotazione organica - vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili, sono da comprendere nella nozione di spesa del personale. Anche se non espressamente menzionati, anche gli oneri per le assunzioni ex articolo 90 devono essere compresi in quanto siamo comunque in presenza di assunzioni a tempo determinato. Per i contratti di somministrazione devono essere comprese anche le somme che remunerano il servizio offerto dalle società somministratrici.

Nella spesa del personale non devono essere inclusi gli oneri sostenuti dalle società controllate o partecipate. La disposizione si limita a prevedere, ma non è un elemento di novità, che il costo dei dipendenti dell'ente locale che sono utilizzati da società controllate o partecipate, anche se sostenuti dagli utilizzatori e rimborsati all'ente, entrano nel tetto della spesa del personale.

Siamo quindi in presenza, per molti aspetti, della nozione di spesa del personale che è stata utilizzata fino al 2014 per calcolare la sua incidenza sul totale delle spese correnti dell'ente.

Si deve sottolineare che dalle entrate correnti deve essere sottratto il fondo crediti di dubbia esigibilità, il che costituisce un ulteriore elemento di cui le amministrazioni devono tenere conto.

I comuni sono suddivisi in 9 fasce demografiche; il calcolo deve essere effettuato, per come disposto in termini generali dall'articolo 156, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente. Quindi nel 2020 si deve utilizzare il dato dei residenti al 31.12.2018.

Per ognuna delle 9 fasce demografiche è dettato il rapporto massimo tra spesa del personale ed entrate correnti: il valore scende con l'aumentare della popolazione fino a 10.000 abitanti, poi torna a salire ed è fissato in una percentuale più ridotta per Roma. Tale curva è analoga per la determinazione delle percentuali di incremento della spesa del personale e per la individuazione del tetto massimo del rapporto per gli enti inclusi nella fascia cd intermedia.

Si deve evidenziare che i Comuni virtuosi possono utilizzare anche i resti derivanti dalle capacità assunzionali non utilizzate degli ultimi 5 anni in deroga al tetto massimo di incremento della spesa del personale che viene loro consentito.

I parametri fissati dal decreto possono essere modificati, con le stesse procedure dettate per la sua emanazione, con cadenza quinquennale.

Nella tabella sottostante si riepilogano i casi in cui l'Ente si può collocare per effetto del nuovo decreto:

Collocazione dell'Ente in relazione ai valori di soglia	
<p>Il rapporto calcolato di cui sopra può essere:  inferiore al valore della prima soglia (caso 1)  maggiore del valore della prima soglia ma inferiore rispetto alla seconda soglia (caso 2)  superiore rispetto al valore della seconda soglia (caso 3)</p>	
<p>Caso 1  Rapporto spese/entrate inferiore alla prima soglia</p>	<p>L'ente può aumentare il valore della spesa di personale.  Il valore di incremento è tale che, se sommato alle spese di personale dell'ultimo rendiconto, il rapporto tra spese di personale (così ottenuto) e le entrate correnti è pari al valore della prima soglia.  Il valore di incremento non può tuttavia superare il limite "Incremento spesa personale massimo annuo" di cui al punto 1.  È possibile utilizzare i resti assunzionali relativi al quinquennio precedente, salvo il non superamento del limite della prima soglia.</p>
<p>Caso 2  Rapporto spese/entrate compreso tra la prima soglia e la seconda soglia</p>	<p>L'ente non può incrementare il valore rapporto tra "spese del personale" / "media entrate ultimi tre rendiconti" rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. L'interpretazione di questo passaggio purtroppo non è molto chiara: se il rapporto tra spese del personale ed entrate si colloca tra la prima e la seconda soglia, questo rapporto diventa una sorta di "nuova soglia". In altre parole, è possibile incrementare la spesa del personale solo mantenendo costante il rapporto tra spese e entrate registrato nell'ultimo rendiconto.</p>
<p>Caso 3  Rapporto spese/entrate compreso tra la prima soglia e la seconda soglia</p>	<p>L'ente non può in alcun caso aumentare il valore della spesa di personale, ma deve adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spese del personale/entrate correnti, fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.</p>

Il comune di Cossignano si colloca nel Caso 1, come evidenziato dal calcolo della capacità assunzionale di seguito esposto.

**Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4**

Popolazione al 01/01/2020	901
Fascia di riferimento	A
Valore 1° soglia	29,5%
Valore 2° soglia	33,5%

**Step 2 - CALCOLO RAPPORTO**

<b>SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2019</b>		Cod. Piano dei conti integrato	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	
Redditi da lavoro dipendente	229.185,16 €	U.1.01.00.00.000	Entrate rendiconto 2017	811.773,90 €
Somministrazione		U.1.03.02.12.001	Entrate rendiconto 2018	863.483,72 €
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002	Entrate rendiconto 2019	1.086.194,23 €
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003	Media	<b>920.483,95 €</b>
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999	FCDE Prev. 2019	18.870,06 €
			<b>Entrate da considerare</b>	<b>901.613,89 €</b>
<b>Totale spese di personale</b>	<b>229.185,16 €</b>			

<b>Rapporto</b>	<b>25,42%</b>
-----------------	---------------

**Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA**

Limite teorico	265.976,10 €
Margine	<b>36.790,94</b>

**Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2020 (art. 5)**

Percentuale massima incremento spesa	<b>29,0%</b>
Spesa di personale da rendiconto 2019	229.185,16 €
Incremento massimo	<b>66.463,70</b>

**Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER**

Incremento massimo	66.463,70 €
Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2015-2019	24.870,02 €
Totale teorico spazi assunzionali	91.333,72 €
Margine	36.790,94 €
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021</b>	<b>36.790,94 €</b>

## Resti Assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Di seguito, si riepilogano i resti assunzionali:

### RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI

Dipendente	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare	Oneri riflessi	TOTALE
P.N.	Collaboratore tecnico	B3	Collocamento a riposo	01/07/2015	€ 19.063,80	€ 5.806,22	€ 24.870,02
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
<b>TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015</b>							€ 24.870,02
<b>QUOTA UTILIZZABILE NEL 2016 (A)</b>							€ 24.870,02
<b>QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2019 (B)</b>							€ 0,00
<b>RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI (A-B) (C)</b>							€ 24.870,02

Ai fini di effettuare assunzioni di personale i comuni devono:

- aver dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016);
- dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);
- dimostrare che la spesa del personale deve essere stata inferiore a quella del 2008 per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) (articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 e smi);
- rideterminare la dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- approvare il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.Lgs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
- effettuare la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- approvare il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);

L'attuale posizione del Comune di Cossignano rispetto al complesso normativo sopra richiamato prevede quanto segue:

a) la spesa programmata relativamente al triennio 2021/2023 consente il rispetto del tetto di spesa dell'anno 2008 delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali ed altre voci escluse;

<b>SPESE PERSONALE</b>	<b>RENDICONTO 2008</b>	<b>PREVISIONE 2021</b>	<b>PREVISIONE 2022</b>	<b>PREVISIONE 2023</b>
Spese macroaggregato 101	235.197,00	291.191,57	292.161,56	292.161,56
Spese incluse macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	15.698,93	14.554,14	14.554,14	14.554,14
Altre spese di personale incluse (co.co.pro. Istituzione del Comune)	28.880,86	0,00	0,00	0,00
Altre spese di personale incluse (vestiario personale)	1.071,00	1.200,00	900,00	900,00
Altre spese di personale incluse		17.100,00	17.100,00	17.100,00
Totale spese di personale	280.847,79	324.045,71	324.715,70	324.715,70
Spese di personale escluse	0,00	117.503,19	117.503,19	117.503,19
Totale spese di personale soggette al limite	280.847,79	206.542,52	207.212,51	207.212,51

b) si dà atto che l'attuale struttura dotazionale dell'Ente non presenta situazioni di esubero o di eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16 legge 183/2011;

c) si conferma la vigente dotazione organica così come segue:

Categoria	Dotazione organica	Personale in servizio al 31.12.2020	Posti vacanti
B1	1	1	0
B3	4	1	3
D1	4	3	1
TOTALE	9	5	4

d) si rileva che il rapporto popolazione su dipendenti per il Comune di Cossignano, nell'anno 2020, si attesta sul valore di 1/180, più favorevole rispetto a quanto fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017, pari a 1/106 per i comuni di analoga dimensione demografica;

e) si procederà nel triennio 2021/2023 al seguente programma assunzionale:

Tempo indeterminato

**ANNO 2021**

Assunzioni previste: n. 1 Istruttore direttivo contabile – part time;

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento	Decorrenza	Costo annuo
D	Istruttore direttivo contabile	Finanziario	PT	Utilizzo graduatorie	01/07/2021	15.188,99

**ANNO 2022**

Assunzioni previste: nessuna

**ANNO 2023**

Assunzioni previste: nessuna

Tempo determinato

Area Economico-Finanziaria e Amministrativa:

-1 unità personale cat. D ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per mesi 6 per un massimo di 12 ore settimanali a far data dal 01 gennaio 2021;

f) In merito al vincolo disposto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, (con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), che disciplina l'obbligo di non superare il tetto di spesa in riferimento all'anno 2009, si fa presente che il Comune di Cossignano nell'anno 2009 ha avuto un tetto di spesa pari a € 1.768,00. Nel 2021 l'Ente farà utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004 per la copertura di servizi essenziali in seguito alla urgente necessità di sopperire la grave carenza di personale (Area Economico-Finanziaria e Amministrativa).

g) Si dà atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi e in relazione ai vincoli derivanti da norme che disciplinano le assunzioni negli Enti Locali.

h) si dà atto, inoltre, che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute dal 2007 è pari ad 1 unità, dovuta al pensionamento del collaboratore tecnico categoria giuridica B3, posizione economica B6, in data 01/07/2015;

i) si valuta pertanto, in attuazione delle recenti linee di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria, come dal seguente prospetto:

Cat.	Profilo Professionale	Dotazione precedente (A)		Nuove assunzioni piano occupazionale anno 2020 (B)		Nuova dotazione (A + B)	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente						
D	Funzionario						
	Istruttore Direttivo Amministrativo						
	Istruttore Direttivo Contabile			1		1	
	Istruttore Direttivo Tecnico	1				1	
	Istruttore Direttivo di P.M.	1				1	
	Istruttore Direttivo Demografici	1				1	
C	Istruttore Amministrativo						
	Istruttore Contabile						
	Istruttore Tecnico						
	Agente di Polizia Municipale						
B3	Collaboratore amministrativo						
	Collaboratore Tecnico	1				1	
	Autista ScuolaBus						

B	Esecutore Amm.vo/Centralinista					
	Esecutore Tecnico	1			1	
A	Operatore Tecnico					
	Operatore generico/Usciere					
Totale		5		1		6

l) per quanto riguarda le mensilità da destinare agli agenti stagionali si precisa che il loro finanziamento avverrà con i proventi di cui al art. 208 C.d.S. (D.Lgs. 285 del 30/04/1992) nei limiti e con le modalità da questo prescritte, restando pertanto escluse dalle spese di personale al fine del calcolo del tetto di spesa;

m) in sede di rendiconto 2019 si è proceduto al controllo, dai quali risulta che l'ente rispetta i vincoli di spesa del personale:

<b>Spese per il personale</b>	<b>2008 per enti non soggetti al patto</b>	<b>Rendiconto 2019</b>
Spese macroaggregato 101	235.197,00	229.185,16
Spese macroaggregato 103	1.071,00	793,09
Irap macroaggregato 102	15.698,93	16.243,25
Altre spese incluse (cocopro)	28.880,86	
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		17.549,08
Altre spese: rimborso segretario comunale in convenzione		12.490,72
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>280.847,79</b>	<b>276.261,30</b>
(-) Componenti escluse (B)		61.033,68
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>280.847,79</b>	<b>215.227,62</b>
<b>Margine</b>		65.620,17
Spese correnti		729.910,24
Incidenza % su spese correnti		29,49

#### **Piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022**

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro" (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, tanto da essere classificata come la legge più avanzata in materia in tutta l'Europa occidentale.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali in deroga al principio di uguaglianza formale e mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna. Sono misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, evitare eventuali svantaggi e riequilibrare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

Il percorso che ha condotto dalla parità formale della Legge n. 903 del 1997 alla parità sostanziale della Legge sopra detta è stato caratterizzato in particolare da:

- l'istituzione di osservatori sull'andamento dell'occupazione femminile;
- l'obbligo dell'imprenditore di fornire informazioni sulla percentuale dell'occupazione femminile;

- il mantenimento di determinate proporzioni di manodopera femminile;
- l'istituzione del Consigliere di parità che partecipa, senza diritto di voto, alle Commissioni regionali per l'impiego, al fine di vigilare sull'attuazione della normativa sulla parità uomo donna.

Inoltre la Direttiva 23/5/2007 "Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche", richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l'attuazione di tali principi.

Il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all'art. 48, prevede che: "Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis.... I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (...)"

L'art. 8 del D. Lgs 150/2009, al comma 1, prevede inoltre che la misurazione e valutazione della performance organizzativa dei dirigenti e del personale delle Amministrazioni pubbliche, riguardi anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (lett. h).

#### QUADRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE 2020

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e/o determinato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori	Cat D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
Donne	3	0	0	0	3
Uomini	1	1	2	0	4
Totale	4	1	2	0	7

\* comprese n. 2 unità assunte a tempo determinato per l'emergenza sisma 2016

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti nominati "Responsabili di Area e Servizio" ed ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

Lavoratori con funzioni e responsabilità art 107 D. Lgs. 267/2000	Donne	Uomini
Numero	2	1

Nonché livelli dirigenziali così rappresentati:

Segretario/ Direttore Generale	Donne	Uomini
Numero	0	1

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 in quanto non sussiste un divario fra generi inferiore a due terzi, e che pertanto non è necessario attivare azioni positive per il triennio 2020/2022.

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi – Art. 21 D.lgs 50/2016**

Si riporta in allegato al presente documento, il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti.

## 6 - Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai nuovi vincoli di finanza pubblica, l'Ente ha previsto entrate e spese tali da garantire gli equilibri previsti dalla normativa, secondo lo schema che segue:

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			233.845,42		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		916.113,24 0,00	901.463,24 0,00	901.463,24 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		907.657,00 0,00 16.552,04	878.821,81 0,00 15.731,28	877.954,27 0,00 15.731,28
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		8.456,24 0,00 0,00	22.641,43 0,00 0,00	23.508,97 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.240.035,59	1.519.956,00	861.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.240.035,59 0,00	1.519.956,00 0,00	861.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI COSSIGNANO (AP)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## **7 – Analisi di coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti**

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Al comma 1 dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge 111 del 15/07/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge 214 del 22/12/2011), viene disposto che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, con delibera del proprio organo di governo individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Non si rilevano, per il triennio 2021/2023, beni immobili di proprietà dell'Ente suscettibili di dismissione.

## **8 – Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento**

La programmazione degli investimenti deve passare obbligatoriamente dall'analisi dei seguenti documenti.

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 viene allegato al presente documento. Il piano verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale come previsto dalla normativa.

## **9 – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 legge 244/2007)**

Il Comune di Cossignano persegue da tempo un processo generalizzato di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il processo è stato attuato sia per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto agli Enti di adottare misure di contenimento della spesa e sia per consolidare una cultura del risparmio e di ottimale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il piano è stato definito grazie alla collaborazione degli uffici interessati, che saranno coinvolti anche nel corso della sua attuazione, insieme a tutti i responsabili dei servizi dell'Ente nella gestione delle risorse umane e strumentali loro assegnate, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

È preciso intento dell'Amministrazione comunale di continuare a perseguire gli obiettivi del piano facendo rilevare tuttavia che si dovrà comunque tenere in debita considerazione le spese di carattere straordinario, inevitabili ed indifferibili, che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti hanno imposto e gli effetti nefasti da questi generati anche sul piano riorganizzativo dell'attività amministrativa nonché degli spazi e delle dotazioni strumentarie.

Il Comune di Cossignano conta 901 abitanti al 31/12/2020 con n. 5 dipendenti di ruolo.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa.

**1 - Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.**

<b>DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE</b>	<b>Quantità</b>
Personal computer	7
Router per connessione Internet	1
Fotocopiatrici/stampanti stampante di rete	1
Fax	1
Telefoni fissi	6
Plotter	1
Notebook/	2
Server	1

L'acquisto di software è stato mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione. Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei PC avvengono solo in caso di guasto, qualora la valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, tenendo conto anche del grado di obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici e informatici.
- nel caso in cui un PC non ha più capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene comunque riutilizzato in ambiti ove sono richieste performances inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. Ogni intervento, sia esso rappresentato da acquisto, potenziamento o sostituzione, viene sempre sottoposto all'approvazione del Responsabile di riferimento che valuta le diverse opportunità, con l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi. Non si prevede la dismissione di apparecchiature informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

L'Ente è dotato, per il regolare funzionamento del sistema informatico di appositi software antivirus.

È previsto l'aggiornamento annuale del Piano di sicurezza informatica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Per ridurre ulteriormente i costi viene prestata attenzione al riuso di carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. La scansione dei documenti e l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale PEC ovvero con posta interna, consente una riduzione sia delle spese postali che della carta e dei materiali di consumo utilizzati nella stampa (telefax, fotocopiatrici, ecc.).

Le copie dei documenti originali per circolazione interna sono strettamente limitate all'indispensabile.

È in dotazione la centralizzazione della stampa della documentazione amministrativa con l'installazione di n. 1 fotocopiatrice/stampante a servizio di tutte le aree di lavoro. La fotocopiatrice/stampante permette ai vari uffici uno

sfruttamento più efficace della risorsa con conseguenti risparmi ottenuti sul costo per singola pagina e con diminuzione di acquisto di cartucce diverse per stampanti a getto d'inchiostro.

Gli uffici comunali hanno, dunque, in dotazione le attrezzature necessarie e sufficienti a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di assunzione e di pagamento, comunicazioni varie ad enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali Internet.

L'utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

Non si rilevano sprechi nell'utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, essendo evidente che essa consente il mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici.

È attiva un'assistenza tecnica esterna che cura la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche.

Per quanto concerne la telefonia fissa il Comune dispone di una linea telefonica più quella per il fax ed è dotato della preselezione automatica.

Per quanto concerne i collegamenti ad Internet il Comune utilizza una connessione ADSL di tipo tradizionale e linea wireless.

*Obiettivi per il triennio.*

Si procederà a sensibilizzare ulteriormente tutti gli Uffici dell'ente affinché venga incrementata la digitalizzazione dei documenti e l'invio degli stessi tramite PEC, comunicazioni su sito web, o altra piattaforma elettronica, così da conseguire un risparmio per quanto riguarda la carta, cancelleria, modulistica e prodotti consumabili.

Per ridurre ulteriormente i costi di gestione, sono state impartite disposizioni finalizzate a:

- a) stampare e-mail e documenti quando strettamente necessario;
- b) ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete;
- c) utilizzare, quando è possibile, le stampe fronte-retro;
- d) cercare di ottimizzare lo spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni previste dagli applicativi;
- e) quando è possibile, trasmettere testi, documenti e relazioni mediante e-mail invece che con copie cartacee;
- f) modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il consumo di toner;
- g) evitare di utilizzare la stampa a colori;
- h) riutilizzare la carta già stampata su un lato per gli appunti;
- i) riutilizzare le cartelline impiegate per la trasmissione dei provvedimenti dei Responsabili.

## **2 - Dotazioni di autovetture di servizio a disposizione dell'Ente ivi compresi gli automezzi ed autocarri comunali.**

Il parco mezzi comunale è così composto:

- FIAT PANDA TARGATA YA064AG;
- TERNA FAI 590S TARGA AP APAA764;

- TRATTRICE AGRICOLA LAMBORGHINI AX792L;
- MACCHINA OPERATRICE COMACA TARGA AFN362;
- MACCHINA OPERATRICE PANTERA ISUZU TARGA AKJ184.

L'utilizzo delle stesse si limita a compiti di servizio. Si evidenzia che l'autovettura Fiat Panda è idoneamente attrezzata per la Polizia Municipale ed è utilizzata per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. La fornitura del carburante ai mezzi viene periodicamente controllata dal Responsabile del Servizio sia per quanto riguarda i consumi che sulla correttezza delle fatturazioni emesse dal fornitore.

#### *Obiettivi per il triennio*

Con Deliberazione di Giunta n. 30 del 01/07/2016 è stato affidato appalto a ditta esterna per il servizio di trasporto scolastico anni 2016/2019 e contestualmente, si è proceduto ad alienazione del mezzo di proprietà dell'ente targato CK 079NN. Ciò comporta una notevole riduzione per quanto riguarda i costi di carburante e spese connesse (manutenzioni, bollo, revisioni, riparazioni straordinarie).

Gli eventi calamitosi occorsi nel 2016 (sisma del 24 Agosto e successivi) hanno obbligato l'ente a procedere all'acquisto di una nuova macchina operatrice Pantera per le emergenze connesse al sisma e alle eccezionali nevicate del gennaio 2017, i cui importi saranno oggetto di rendicontazione al Dipartimento di Protezione Civile, in relazione alle disposizioni impartite dalle Ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la ricostruzione.

Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra riportati, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione.

Il Comune non dispone di autovettura per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza né di altro genere di autovettura per altri tipi di servizio o missioni istituzionali. Pertanto, per quest'ultime esigenze, i dipendenti e gli amministratori si trovano costretti ad utilizzare il proprio mezzo.

Gli altri mezzi in dotazione sono utilizzati dagli operai comunali per gli interventi di manutenzione sul territorio.

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura del carburante e/o lubrificante.

### **3 - Dotazione di Beni Immobili ad uso abitativo o di servizio.**

L'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune è contenuto nell'inventario dell'Ente. La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati di urgenza o pericolo.

#### *Obiettivi per il triennio*

Saranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura che sono a carico del Comune e, compatibilmente con i fondi a disposizione, quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie. Si provvede periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento, luce, gas...).

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile od

obsolescenza.

#### **4 - Risparmi sulla acquisizione di beni e servizi.**

L'applicazione delle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi mediante il ricorso alle centrali di committenza, porterà ad un miglioramento qualitativo ed efficace dell'azione amministrativa, con una semplificazione delle procedure. Per l'acquisizione di servizi e/o forniture si è proceduto ad effettuare indagini di mercato sempre più approfondite al fine di ottenere un rapporto qualità/prezzo del servizio il più possibile favorevole all'ente.

##### *Obiettivi per il triennio*

Si favorirà sempre di più l'acquisto di beni e servizi mediante centrali di committenza e mercato elettronico (MEPA), il quale favoriscono la riduzione dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale.

#### **5 - Dematerializzazione e digitalizzazione.**

Relativamente ai sistemi di conservazione dei documenti informatici, l'ente sta progressivamente adeguando i propri sistemi di gestione informatica dei documenti alle regole del DPCM del 13/11/2014.

##### *Obiettivi per il triennio*

La progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa assicurerà all'ente sistemi sicuri e giuridicamente validi per conservare documenti digitali, nonché supporto tecnico-archivistico di varia natura per la gestione dei documenti informatici. Nel corso degli anni ci sarà un migliore impiego delle risorse in termini di efficienza e produttività e quindi a un risparmio di spesa, oltre ad erogare un miglior servizio ai cittadini.

#### **6 - Efficientamento degli impianti di illuminazione delle strutture pubbliche.**

Gli impianti di illuminazione pubblica necessitano di interventi finalizzati al contenimento energetico, in quanto tali impianti determinano pesanti costi di gestione che incidono in maniera rilevante sul bilancio comunale e che in parte potrebbero essere stornati per altre utilità pubbliche. In via sperimentale si intende effettuare il primo intervento sostanziale nel centro storico.

Si avverte pertanto il dovere di gestire in modo razionale e senza sprechi le risorse energetiche della comunità. La regolazione elettronica dei flussi luminosi negli impianti di illuminazione pubblica persegue questo obiettivo.

Il regolatore di flusso luminoso è un dispositivo che consente la regolazione della potenza erogata dalle lampade e del relativo flusso luminoso attraverso il controllo di alcuni parametri elettrici. Riducendo la potenza assorbita, si ottiene un consistente risparmio energetico che può superare il 40%. Il controllo remoto degli impianti può spingersi fino al singolo punto luce consentendo la diagnostica on line di tutto l'impianto. Si riducono così i costi di manutenzione e migliora il servizio offerto ai cittadini.

La regolazione del flusso luminoso non è solo un problema economico ma anche di tutela ambientale. La riduzione dei consumi energetici comporta una riduzione delle emissioni di gas serra e una riduzione dell'inquinamento luminoso che non rappresenta solo un problema in ambito astronomico ma deve essere inserito in un discorso più ampio di protezione ambientale. L'UNESCO, in occasione del congresso di Parigi del Giugno 1992, ha dichiarato il cielo stellato patrimonio dell'umanità da tutelare anche per le future generazioni.

La regolazione permette di ridurre la potenza assorbita dalle lampade commisurandone l'emissione luminosa alle effettive esigenze di utilizzo, la stabilizzazione della tensione aumenta la durata delle sorgenti rallentando la deriva dell'efficienza luminosa e riducendo i costi di manutenzione.

Infine il telecontrollo consente l'annullamento dei tempi di fuori servizio e una migliore programmazione delle attività

di manutenzione.

L'utilizzo di tali apparecchiature consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

- sorveglianza su una rete di illuminazione pubblica molto vasta;
- individuazione di situazioni anche al loro insorgere, monitoraggio degli impianti in modo da individuare fenomeni in itinere allo scopo di programmare gli interventi che scongiurano il rischio di guasti;
- risparmio energetico e messa a Norma degli impianti nella lotta all'inquinamento luminoso;
- miglior servizio sulle strade e nel contempo migliore efficienza gestionale;
- risparmio energetici oltre al 40 %;
- ottimizzazione del rendimento di tutti gli impianti esistenti;
- pianificazione per il miglioramento delle prestazioni rese dagli impianti al fine di riqualificare lo standard ambientale;
- costi di intervento limitati con tempi di ritorno finanziario accettabili;
- mantenimento della uniformità di illuminamento (vengono mantenute accese tutte le lampade);
- sfruttamento ottimale delle lampade, garantendo condizioni di alimentazione e funzione costanti nel tempo;
- razionalizzazione dell'uso dell'energia elettrica;
- riduzione dei costi di esercizio;
- miglioramento del servizio pubblico;
- vantaggio ambientale;
- stabilizzazione dei valori di tensione di alimentazione dell'impianto ai valori predefiniti, anche in presenza di variazioni del valore di tensione nella rete elettrica di alimentazione. Si evitano in tal modo sollecitazioni indesiderate sui componenti, con particolare vantaggio per gli apparecchi di illuminazione per i quali è possibile raggiungere un aumento della durata media e quindi un ulteriore risparmio nella gestione dell'impianto.

## **7 - Contenimento della spesa per utenze energetiche**

Vista la specificità del settore della fornitura di energia, che richiede conoscenze appropriate dei vari meccanismi e voci che compongono il risultato finale delle fatture, l'Ente si è affidato ad un broker energetico per:

- la comparazione delle varie offerte di mercato, al fine di rilevare la tariffa più vantaggiosa, realizzando un risparmio sulla spesa per le utenze energetiche;
- un servizio di monitoraggio periodico sulle fatturazioni, consumi e tariffe applicate garantendo nessun aggravio di spesa per l'Ente.

Si rileva, inoltre, che l'affidamento del servizio di brokeraggio energetico non comporta nessun onere a carico del Comune.

### *Obiettivi per il triennio*

Si provvederà ad affidare il servizio di fornitura di energia elettrica e gas, con cadenza annuale, alla società che risulterà essere la più vantaggiosa, sulla base della comparazione delle offerte di mercato effettuata dal broker.

## **10 – Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma**

Il presente programma, in coerenza con i documenti di programmazione, è redatto per settori evidenziando, sia pure in modo indicativo, il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma nell'anno 2021.

### 1. Incarichi di collaborazione autonoma previsti dal programma.

Preso atto che l'intento del legislatore è quello di ricomprendere nel programma approvato dal Consiglio ogni tipo di collaborazione autonoma, non riferita ad attività istituzionali previste dalla legge ovvero all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ma comunque ricomprese nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente, si illustra per ogni settore le tipologie di incarico che possono essere affidate.

NON sono previsti incarichi nell'anno 2021.

## 2. Incarichi esclusi.

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- a. Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000).*
- b. Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009).*
- c. Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti.*
- d. Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).*
- e. Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.*
- f. Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*
- g. Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.*
- h. Incarichi per la formazione del personale.*

## **11 – Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, sono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società partecipate: mantenimento senza interventi.

Cossignano, lì 02/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Enrico Equizi

Il Rappresentante dell'Ente  
Sindaco – Dr. Roberto Luciani